

La costituzione delle ASD e rapporti di collaborazione

Nel diritto italiano, l'**associazione sportiva** (regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile) è il tipico strumento utilizzato per svolgere attività sportiva dilettantistica. Le ragioni di questa scelta sono essenzialmente di due tipi: maggiore semplicità ed economicità nelle fasi di costituzione e gestione e significativi vantaggi fiscali. Con riferimento a quest'ultimo punto, è da sottolineare come, fino all'emanazione della legge 289/2002, la possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991 fosse riservato alle associazioni. In seguito all'emanazione della legge sopra citata, invece, l'agevolazione è stata estesa anche alle cooperative e alle società di capitali costituite per svolgere attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. La figura associativa costituisce però ancora oggi il riferimento assolutamente prevalente nel mondo sportivo dilettantistico.

Requisiti

Per godere dei benefici fiscali previsti dalla legge, l'associazione sportiva dilettantistica (siglata A.S.D.) deve rispettare i seguenti requisiti:

- divieto di distribuire utili o capitale durante la vita dell'associazione;
- inserimento dell'indicazione "sportiva dilettantistica" nella denominazione sociale;
- obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell'associazione, a enti con finalità sportive, sentito l'apposito organismo di controllo;
- disciplina uniforme del rapporto associativo;
- divieto di soci temporanei;
- obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario;
- libera eleggibilità degli organi amministrativi e principio del voto singolo;
- divieto per gli amministratori di ricoprire cariche del medesimo genere in altre società o associazioni sportive dilettantistiche;
- criteri di ammissione ed esclusione degli associati e idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delle delibere e dei bilanci;
- intrasmissibilità della quota e sua non rivalutabilità.

Occorre inoltre che l'associazione si iscriva nell'apposito registro tenuto dal CONI.

Benefici fiscali

I benefici fiscali di cui gode l'associazione sportiva dilettantistica in regola con i requisiti di legge sono i seguenti: (articoli 143 e 148 del T.U.I.R.)

- il Testo Unico delle Imposte sui Redditi all'articolo 148 considera sempre imponibili (cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazioni di pasti, erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto, gestione di spacci aziendali e di mense, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, pubblicità commerciale) è possibile usufruire del regime agevolato previsto dalla legge 398/1991. Tale agevolazione prevede una notevole riduzione degli adempimenti contabili e il pagamento delle imposte dirette e dell'IVA in modo forfettario;
- possibilità di erogare compensi a coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica fino a 7.500 euro annui in esenzione fiscale (articolo 90 legge 289/2002).

Registrazione

- Di seguito i passi per poter registrare una associazione sportiva dilettantistica:
- 1) Preparare un ATTO COSTITUTIVO E UNO STATUTO con i soci fondatori.
- Qui sotto potete scaricare dei facsimile già pronti. E' importante su questi documenti non tralasciare di scrivere "nome-scelto Associazione Sportiva Dilettantistica"
- Nell'atto costitutivo bisognerà indicare per ogni socio fondatore Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Cod. fiscale. Per questi documenti NON SERVE IL NOTAIO, BASTA LA SCRITTURA PRIVATA .
- I Soci fondatori devono essere tutti MAGGIORENNI.
- Preparate 4 copie originali sia dello statuto che dell'atto costitutivo!!
- 2) Richiesta del Codice Fiscale
- Recatevi presso l'Ufficio delle Entrate della vostra zona e tramite un modulo AA5/5 che vi daranno li potete richiedere IN MODO GRATUITO il CODICE FISCALE, ossia quel codice che vi rappresenterà fiscalmente per l'Agenzia
- Oltre al modulo AA5/5 dovrete portare anche una copia originale dello statuto e dell'atto costitutivo (portatene anche due per sicurezza!) insieme ad una copia dei documenti di identità e del codice fiscale di tutti i soci fondatori. (in teoria basta solo la copia dei documenti del presidente ma a volte li richiedono tutti!)
- Se non è il presidente dell'associazione a presentare la richiesta servirà allora anche una delega firmata dal presidente stesso che autorizza la persona a presentare la richiesta.
- A questo punto avete creato a tutti gli effetti la vostra associazione senza nessuna spesa.
- Potete quindi recarvi presso il vostro comitato provinciale CSI per poter affiliarvi e avere quindi la possibilità di fare la registrazione al registro del Coni e poter tesserare i vostri nuovi soci che avranno così anche la copertura assicurativa (infortuni e responsabilità civile) . Anche tutto il direttivo ed eventualmente altri istruttori potranno richiedere il tesseramento e quindi la copertura assicurativa.
- Nel caso in cui iniziate ad avere una attività più massiccia e continuativa che prevede magari anche la collaborazione con enti pubblici allora si renderà necessario un ulteriore passaggio:
- 3) Registrazione dell'associazione sportiva dilettantistica all'Ufficio delle Entrate.
- Registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto in due copie in bollo presso l'Ufficio delle Entrate con pagamento quota fissa di 200€ + marche da bollo € 16,00 ogni 4 pagine (o 100 righe) e per ogni copia dello statuto e atto costitutivo.
- Cercate di richiedere i moduli per il pagamento direttamente in occasione della registrazione del codice fiscale !
- Questo passaggio è obbligatorio soprattutto se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali per le ass. sportive dilettantistiche previste dalla legge 398. In particolar modo la possibilità di ricevere compensi fino a 7500 euro l'anno che non saranno tassabili.
- Inoltre, nel caso la vostra attività preveda anche la possibilità di ricevere delle sponsorizzazioni allora, oltre al codice fiscali, bisognerà richiedere l'apertura della partita iva per poter emettere fattura sugli importi ricevuti.